



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

#### Il Presidente

**Agli** Enti Locali della Regione Emilia-Romagna

**Alle** Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna

**Alle** Università della Regione Emilia-Romagna

**Alle** Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna

**Alla** Regione Emilia-Romagna  
e per suo tramite

agli Enti, alle Aziende e alle Agenzie Regionali

**All'**ANCREL Emilia-Romagna

**loro indirizzi di posta elettronica certificata**

*e, per conoscenza:*

**Alla** Procura regionale della Corte dei conti Emilia-Romagna

**Oggetto: Precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti**

Si forniscono le seguenti precisazioni sul termine per la presentazione ed il deposito dei conti giudiziali degli enti locali, tenuto conto di quanto disposto:

- dell'art.139 del Codice della giustizia contabile (D.lgs. n.174 del 26.8.2016 e ss. mm. ii.);
- dell'art. 233 del Testo Unico Enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

#### **Presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile all'amministrazione.**

Dall'analisi comparativa delle norme sopra richiamate si evidenzia quanto segue:



- **l'art. 139 (Presentazione del conto)** del codice della giustizia contabile dispone che:

*“1. **Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;***

*...”*

- **l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni)** del Testo unico degli Enti locali prevede che: *1. **Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale ...”.***

Si premette che entrambi i termini sono da considerarsi **ordinatori**. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell'art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di **30 giorni** previsto dall'art. 233 TUEL.

### **Deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti**

- **l'art. 139 (Presentazione del conto)** del codice della giustizia contabile dispone che:

*“...2. **L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.”;***

- **l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni)** del Testo unico degli Enti locali prevede che *“.... **rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. (comma modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008);”.***

L'art. 139, comma 2, introduce la figura del **responsabile del procedimento**, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, **ha l'obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall'approvazione**, previa parificazione. Questo termine non è collegato all'approvazione del rendiconto generale dell'ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di *cessazione anticipata*



della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “...o comunque dalla cessazione della gestione”).

In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, **una volta conclusa tale fase** il responsabile del procedimento **non può trattenere il conto oltre i 30 giorni**.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “...*Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.*”.

Si precisa che, in ogni caso, **i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale**, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

Confidando nella Vs. preziosa collaborazione l’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Presidente  
**Dr. Vittorio Raeli**  
(firmato digitalmente)

